

## **Scheda tecnico finanziaria per il progetto di legge regionale (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito")**

Il progetto di legge in esame consiste nelle modifiche dovute all'evoluzione statale e regionale della normativa e non prevede incrementi di spesa. Il progetto di legge regionale si compone di 12 articoli.

### Articolo 1 (che sostituisce l'articolo 1)

Il comma 1 inserisce, tra le fonti "ideali" del RES anche il Piano sociale e sanitario per gli anni 2017-2019, nonché il Piano povertà regionale previsto dalla norma nazionale come compito delle Regioni, sopravvenuti rispetto al testo originario della norma.

Il comma 2 dice espressamente che il RES (Reddito di solidarietà regionale), già previsto dalla L.R.24/2016 come misura indipendente da quella nazionale, è ora misura integrativa della stessa, in armonia con quanto disposto dal decreto legislativo 147/17.

### Articolo 2 (relativo all'articolo 2)

I commi 1, Ibis e 2 stabiliscono che il beneficio economico del Reddito di solidarietà, integra quello nazionale e che i compiti dei Comuni, sono quelli previsti dal decreto nazionale, anche per quanto ad essi spetta per la parte componente regionale (RES) ad integrazione del reddito della misura nazionale.

### Articolo 3 (inserisce il nuovo articolo 2 bis)

Questo articolo esplicita i contenuti e le modalità di approvazione del Piano povertà.

### L' articolo 4 (inserisce il nuovo articolo 2 ter)

Vengono qui stabiliti i destinatari dei finanziamenti, Da un lato lo Stato, tramite il Fondo povertà statale, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 147/2017; dall'altro i Comuni e le loro unioni, per i finanziamenti ordinari contro la povertà, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

### Articolo 5 (sostituisce l'articolo 3)

Vengono qui stabiliti i beneficiari del RES, che sono gli stessi stabiliti per la misura nazionale, che abbiano inoltre la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

Le precedenti norme sono abrogate, in quanto non più adeguate alla situazione normativa attuale.

### Articolo 6 (sostituisce l'articolo 4)

Si prevedono qui le competenze sulle modalità di attuazione del RES, l'ammontare del RES e delle modalità di definizione delle risorse da destinare ai Comuni da parte della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, competente in via generale al coordinamento della programmazione e gestione delle attività di erogazione del RES (vedi art, 9). È inoltre previsto l'utilizzo, per il calcolo dell'ammontare del RES in caso di famiglia pluripersonale, della scala di equivalenza dell'ISEE.

### Articolo 7 (sostituisce l'art. 5)

Si stabiliscono le modalità di accesso al RES che sono le stesse del REI, con l'inserimento di due anni di residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, ferme restando le competenze degli enti designati per il REI del decreto legislativo 147/2017.

Articolo 8 (sostituisce l'articolo 6)

Si prevede che i Comuni, già designati come soggetti attuatori della misura nazionale dal DLgs 147/2017, tengano conto dell'assegnazione del RES ferma restando l'unicità del progetto da attuare.

Articolo 9 (sostituisce l'articolo 7)

Le cause di decadenza sono quelle dei REI, a parte il caso di perdita della residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, eventualità nella quale si decade dal solo RES.

L'articolo 12 della legge regionale 24/2016 non è modificato, in quanto il presente progetto di legge non importa nuove spese a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, specifica, innanzitutto, che a decorrere dal 1 luglio 2018 non sarà più possibile presentare domanda per il RES sulla base dei requisiti precedentemente previsti; chiarisce poi che i beneficiari della misura regionale (RES) che abbiano i requisiti per richiedere la misura nazionale (REI) possono presentare domanda anche per quest'ultima, al fine di vedersi riconosciuti e ottenere entrambi i benefici; che invece i beneficiari della misura regionale (RES) che non abbiano i requisiti per ottenere anche il beneficio statale, continueranno a ricevere la misura regionale fino alla scadenza per questo prevista. Si specifica infine che coloro che sono già beneficiari della misura nazionale e non di quella regionale, potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

L'articolo 11 abroga l'articolo 8 della legge 24/2016 ed il relativo regolamento di attuazione, specificando che le disposizioni di quest'ultimo continuano però ad applicarsi ai beneficiari della misura regionale che non abbiano i requisiti per accedere anche a quella nazionale, fino alla scadenza prevista per il beneficio regionale.

L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore della legge in data 1° luglio 2018.